



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

**ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio Registro Imprese – GENOVA**

Trasmessa via PEC :

Prot. n. 94512 del 5/4/2016

OGGETTO: quesito su abilitazione all'attività di mandatario a titolo oneroso.

Si fa seguito alla lettera ministeriale n. 57590 dell'1.3.2016, con la quale era stata data risposta al quesito posto da codesta Camera di commercio concernente "delucidazioni sull'abilitazione all'attività di mandatario a titolo oneroso di un soggetto già iscritto all'ex ruolo per la sezione agenti immobiliari e abilitato all'attività ai sensi della L. 39/1989, sulla base quindi del requisito del titolo di studio"; nonché riferimento ai chiarimenti forniti da codesta Camera medesima con successiva nota del 2 marzo u.s., in base ai quali il soggetto in questione, aspirante mandatario a titolo oneroso, risulterebbe regolarmente transitato dall'ex ruolo mediatizio al R.I. per l'attività di mediazione immobiliare.

In proposito è opportuno riallacciarsi, come già detto nella precedente ministeriale, a quanto affermato da questo Ministero nel 2002, circa il fatto che condizione equipollente al possesso dei requisiti professionali richiesti dal nuovo art. 2, comma 3, lett. e) della legge n. 39/1989, così come riformato dalla legge n. 57/2001, era l'essere già stati mediatori a tutti gli effetti, documentandolo con il reale svolgimento dell'attività.

Ora, nel caso in questione, risulterebbe che il predetto mediatore immobiliare è stato prima regolarmente iscritto al ruolo mediatizio e poi regolarmente transitato nel Registro delle Imprese camerale: pertanto la sua posizione si ritiene del tutto assimilabile a quella di coloro che sono potuti rientrare nella condizione di equipollenza sopra descritta.



Stante ciò, a prescindere dai requisiti posseduti all'epoca dell'iscrizione iniziale Egli, a parere dello scrivente, rientra ora a pieno titolo tra i mediatori regolarmente abilitati e pertanto ha la facoltà di chiedere l'ampliamento della propria abilitazione dalla sezione a)- mediatori immobiliari - anche alla sezione c) – mandatari a titolo oneroso – senza dover conseguire ulteriori requisiti; in sostanza, ritrovandosi al pari di coloro che erano stati iscritti in base alle nuove norme di cui alla predetta legge n. 57/2001, nonché sulla circostanza che i requisiti per l'accesso all'esercizio dell'attività di *mandatario a titolo oneroso* sono i medesimi di quelli per l'accesso all'attività di mediatore immobiliare, si ritiene possibile ampliare la sua abilitazione senza ulteriori titoli abilitativi.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

RC